



## *Il Ministro della cultura*

### **Ulteriori disposizioni in materia di obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220**

- VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, e in particolare l’articolo 5;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e successivi, recanti disposizioni per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività produttive;
- VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;
- VISTI i decreti ministeriali 8 maggio 2018, 10 gennaio 2019 e 22 gennaio 2020, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 14 luglio 2017;
- VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2020 recante “Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220”;
- VISTO il decreto ministeriale 11 giugno 2020, recante “Modifiche al decreto ministeriale 4 maggio 2020, recante «Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220»”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni in materia di «Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220»”;
- VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2021, recante modifiche al decreto ministeriale 28 ottobre 2020;
- RITENUTO necessario introdurre una ulteriore previsione in materia di deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220 che consenta agli operatori del settore cinematografico e audiovisivo di



## *Il Ministro della cultura*

riprogrammare la propria attività alla luce delle disposizioni che consentono l'apertura al pubblico delle sale cinematografiche;

RITENUTO altresì opportuno modificare, innanzitutto per i mesi in cui avrà luogo la progressiva ripresa delle attività, la disciplina in materia di destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive, anche al fine di uniformare le pratiche attuate per i diversi prodotti e circuiti;

### DECRETA

#### Art. 1

*(Ulteriori disposizioni in materia di deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220)*

1. Al solo fine dell'ammissione dell'opera audiovisiva ai benefici che la legge n. 220 del 20 riconosce alle opere cinematografiche, i requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 14 luglio 2017 citato in premessa, sono soddisfatti dalla prima diffusione al pubblico dell'opera effettuata dal 26 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, in attuazione di accordi tra l'avente diritto e fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di ambito nazionale, ovvero con fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero con editori di *home entertainment* aventi ad oggetto, rispettivamente, i diritti di trasmissione dell'opera attraverso emittenti televisive di ambito nazionale, i diritti di trasmissione dell'opera attraverso la rete internet, i diritti di riproduzione home video, a condizione che tali atti abbiano data certa e siano stati stipulati successivamente al 26 ottobre 2020 ed anteriormente alla data del 2 maggio 2021 ovvero, se non ancora stipulati entro tale data, che risultino in via di definizione da appositi accordi precontrattuali espressamente concordati e definiti tra le parti entro la medesima data, da sottoporre comunque alla valutazione della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

#### Art. 2

*(Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive" e ulteriori disposizioni)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto ministeriale 14 luglio 2014, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) nel primo e nel secondo periodo, la parola "*centocinque*" è sostituita dalla seguente: "*trenta*";
- b) il punto ii. è soppresso.



*Il Ministro della cultura*

2. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.

3. A decorrere dalla data del 3 maggio 2021, si applicano le disposizioni, in materia di destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2017, come modificato dal comma 1, fatte salve le eventuali ulteriori modificazioni disposte con apposito decreto ministeriale con effetto successivo al termine di cui al comma 2.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 aprile 2021

IL MINISTRO